

LIATSON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE

Partie commune franco-italienne
Section transfrontalière

Parte comune italo-francese
Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN – NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE – PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE

REVISION DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE – REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP C11J05000030001

COORDINATION GENERALE – COORDINAMENTO GENERALE

CAHIERS DE CHARGES TECHNIQUES - CAPITOLATI

CAHIER DE CHARGES TECHNIQUES-DOSSIER CONSULTATION ENTREPRISES
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice	Date/ Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	08/02/2013	Première diffusion Prima emissione	C. OGNIBENE	M. RUSSO C. OGNIBENE	E. CHANTRON M. PANTALEO

COD E DOC	P	D	2	C	3	0	T	S	3	0	0	9	2	0
	Phase / Fase			Sigle étude / Sigla			Émetteur / Emittente			Numero			Indice	

A	P	N	O	T
Statut / Stato		Type / Tipo		

ADRESSE GED INDIRIZZO GED	C30	//	//	40	00	00	10	02
------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----

ECHELLE / SCALA

 **Tecnimont**
Civil Construction
Dott. Ing. Aldo Mancarella
Ordine Ingegneri Prov. TO n. 6271 R





LYON TURIN FERROVIAIRE

LTF sas – 1091 Avenue de la Boisse – BP 80631 – F-73006 CHAMBERY CEDEX (France)
Tél. : +33 (0)4.79.68.56.50 – Fax : +33 (0)4.79.68.56.75
RCS Chambéry 439 556 952 – TVA FR 03439556952
Propriété LTF Tous droits réservés – Proprietà LTF Tutti i diritti riservati

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne (DG-TREN)



Questo progetto è cofinanziato dall'Unione europea (TEN-T)

SOMMAIRE / INDICE

CAPO I - NORME CONTRATTUALI	5
1.1 CAPITOLO 1.1 DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL' APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI	5
ART. 2 - OGGETTO, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE 7	
2.1 TRACCIATO	7
2.2 GEOLOGIA	8
2.3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO	9
CAPITOLO 1.2	11
QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE	11
ART. 3 - DOCUMENTI CHE REGOLANO L' APPALTO	11
ART. 4 - LEGGI E NORME	12
ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	13
ART. 6 - LA DIREZIONE DEI LAVORI	14
ART. 7 - SCELTA DELL'APPALTATORE	15
ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA	17
ART. 10 - CAUZIONI	17
ART. 11 - ASSICURAZIONI	19
ART. 12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	22
ART. 13 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	23
ART. 14 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI	35
ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI	35
ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	36
ART. 17 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE	37
ART. 18 - CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE	37
ART. 19 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE	38
ART. 20 - ACCESSO AL CANTIERE E DISPONIBILITÀ DELLE AREE PER L'INTERVENTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.	38
CAPITOLO 1.4	39
INIZIO DEI LAVORI	39
ART. 21 - CONSEGNA DEI LAVORI	39

ART. 22 - RINVENIMENTI FORTUITI	39
ART. 23 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	39
CAPITOLO 1.5	40
ESECUZIONE DEI LAVORI	40
ART. 24 - MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE	40
ART. 25 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE.....	41
ART. 26 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DURATA GIORNALIERA DEI MEDESIMI	42
ART. 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	43
ART. 28 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	43
ART. 29 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	43
ART. 30 - PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	44
CAPITOLO 1.6	45
CONTABILITÀ DEI LAVORI	45
ART. 31 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO.....	45
ART. 32 - CONTABILITÀ E RISERVE.....	46
ART. 33 - DOCUMENTI CONTABILI	46
CAPITOLO 1.7	47
PAGAMENTI E COLLAUDO	47
ART. 34 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI.....	47
ART. 35 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL' APPALTO	48
ART. 36 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE	48
ART. 37 - ANTICIPAZIONE, REVISIONE DEI PREZZI E PREZZO CHIUSO	48
ART. 38 - PENALI	48
ART. 39 - CONTO FINALE.....	49
ART. 40 - COLLAUDI	49
CAPITOLO 1.8	51
GARANZIE E CONTROVERSIE.....	51
ART. 41 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA	51
ART. 42 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA	51
ART. 43 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELLA PARTE IMPIANTISTICA	52
ART. 44 - CONTROVERSIE	52
ART. 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	52
ART. 46 - PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	54
CAPO II - LAVORI IN PRESENZA DI ESERCIZIO FERROVIARIO	54

CAPITOLO 1.1 CAPITOLATO PER LAVORI IN PRESENZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO, PER LAVORI ALL'ARMAMENTO E PER LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI.....	54
ART. 1 - REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO	54
ART. 2 - CONSTATAZIONE DI MANUFATTI O CAVI INTERRATI NELLA SEDE FERROVIARIA	55
ART. 3 - PRECAUZIONI E SOGGEZIONI PARTICOLARI.....	55
ART. 4 - CANTIERI.....	55
ART. 5 - EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PROTEZIONE	57
ART. 6 - PERCORSI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA	57
ART. 7 - LAVORI IN PRESENZA DI CONDUTTURE ELETTRICHE	57
ART. 8 - LAVORI ALL'ARMAMENTO	58
ART. 9 - LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	60
ART. 10 - DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MODIFICHE PROVVISORIE AGLI IMPIANTI FERROVIARI.....	62
ART. 11 - MEZZI	62
ART. 12 - PENALITÀ	63
ART. 13 - RIFUSIONE DEL DANNO.....	63
ART. 14 - PENALITÀ PER LIMITAZIONE ALLA PRODUZIONE INDUSTRIALE FERROVIARIA	64
ART. 15 - CONCESSIONE DI INTERRUZIONI E RALLENTAMENTI	64
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	65
ART. 17 - PREMI E PENALITÀ PER IL MINORE O MAGGIORE UTILIZZO DEL NUMERO DELLE INTERRUZIONI.....	65
ART. 18 - RIATTIVAZIONE.....	66
ART. 19 - OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE	66

CAPO I - NORME CONTRATTUALI

1.1 CAPITOLO 1.1 DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 - Definizioni

Stazione appaltante o Committente: PROMOTORE

Appalto: L'insieme delle opere quali risultanti dal progetto redatto in conformità all'art. 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché ai Titoli III – capo II – sezione IV del D.P.R. 554/99.

Appaltatore: Il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'Appalto, titolare del relativo contratto.

Capitolato Speciale di Appalto – parte Amministrativa - (CSA): il presente documento

Opere: l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l'opera finita nel rispetto dei requisiti contrattuali e a regola d'arte.

Elaborati Progettuali Definitivi o Progetto Definitivo: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dal Progettista atti a produrre anche per fasi funzionali il Progetto Definitivo così come definito dall'art. 93 comma 4 e Sezione II art. 8 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, ecc.) sviluppati dall'Impresa Appaltatrice atti a produrre anche per fasi funzionali il Progetto Esecutivo così come definito dall'art. 93 comma 5 e Sezione III art. 19 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

In particolare il Progetto Esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione.

Sarà obbligo dell'Aggiudicatario presentare un crono programma di dettaglio di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con l'indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dei lavori alle scadenze temporali contrattualmente previste.

Termini e modalità per la progettazione: il progetto esecutivo di tutti gli interventi oggetto del presente appalto dovrà essere consegnato dall'Aggiudicatario in numero di 3 copie oltre ad una copia su supporto informatico compatibile con i software in dotazione al Promotore entro **90 (novanta)** giorni dall'Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Procedimento con il quale si dispone l'immediato inizio della redazione del Progetto Esecutivo (art. 140 DPR 554/99). Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della progettazione esecutiva da parte dell'Appaltatore sarà applicata una penale pari all'uno per mille del compenso netto previsto per la redazione del Progetto Esecutivo.

Non sono consentite proroghe al suddetto termine se non in ragione di cause obiettive, escludenti negligenza o imperizia dell'Impresa.

Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore così come riportato nell'art. 140 comma 2 del DPR 554/99.

Durante l'elaborazione del progetto esecutivo e prima della sua approvazione, il Promotore potrà richiedere varianti o modifiche al progetto che l'Appaltatore si obbliga ad apportare nel nuovo termine che le verrà all'uopo assegnato. Le eventuali varianti o modifiche sono regolate dall'art. 140 del DPR 554/99.

La Stazione Appaltante provvederà a valutare formalmente il progetto esecutivo entro **90 (novanta)** giorni dalla sua presentazione. Non verranno computati in tale termine i tempi necessari per le verifiche di ottemperanza alla prescrizione in sede di CdS rispetto ai quali l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzi o qualsivoglia onere risarcitorio di sorta.

Con l'approvazione il progetto esecutivo si intende acquisito in proprietà del Promotore.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il R.U.P. comunicherà all'Aggiudicatario l'esito negativo dell'esame.

Come conseguenza l'aggiudicatario, entro **30 (trenta)** giorni predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dal R.U.P.

Queste direttive non autorizzano l'Aggiudicatario ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

Qualora il progetto dovesse essere comunque incompleto entro i termini suddetti o non si dovessero osservare le disposizioni del presente articolo, il Promotore avrà facoltà di risolvere in contratto per colpa dell'Aggiudicatario.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo si disporrà l'inizio dei lavori con apposito verbale di consegna da redigersi entro 45 giorni ai sensi dell'art. 129 commi 2 e 4 del DPR 554/99 che dovranno essere ultimati entro 3570 (diconsi tremilacinquecentosettanta) giorni naturali e consecutivi; la durata delle lavorazioni sono comprensive anche dei giorni di eventuale fermo per andamento stagionale sfavorevole, tenendo conto della maggiore incidenza per le opere da eseguire all'aperto.

Proprietà e modifiche del progetto: gli elaborati progettuali prodotti dall'Aggiudicatario in adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Promotore la quale sarà pertanto esclusivo titolare di ogni qualsivoglia diritto di utilizzazione, sfruttamento, distruzione del materiale in parola.

L'Appaltatore pertanto si impegna fin d'ora a rinunciare ad ogni eventuale qualsivoglia pretesa, diritto o aspettativa in ordine alla proprietà dei suddetti elaborati, nonché in ordine a tutti i diritti e le pretese a qualsivoglia titolo.

L'Appaltatore prende atto ed accetta fin d'ora, senza poter richiedere compensi aggiuntivi o indennità di sorta, che la Stazione Appaltante potrà richiedere tutte quelle varianti ed aggiunte al progetto che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportune o necessarie per assicurare la migliore esecuzione degli interventi anche in deroga ai termini fissati per l'approvazione di cui all'articolo precedente.

Elaborati Costruttivi: affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell'Appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, relazioni di calcolo, computi metrici, tabelle di sagomatura ferri, schemi, programma lavori, note tecniche, ecc.) sviluppati dall'Appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e poi sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori.

Responsabile Unico del Procedimento: il rappresentante della Stazione Appaltante delegato alla gestione del presente Contratto.

Direttore dei lavori: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante dei compiti di Direzione Lavori a norma delle vigenti leggi.

Direttori operativi: gli assistenti del Direttore dei lavori con le funzioni previste all'art. 125 del Regolamento.

Direttore di cantiere: il Tecnico che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

Collaudatore/i: La/e persona fisica/che designate dal Committente e da questo retribuita/e con l'incarico di effettuare i collaudi sia in corso d'opera che finale ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.

Art. 2 - Oggetto, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d'opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare l'opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui è destinata in conformità al progetto definitivo per appalto integrato.

2.1 Tracciato

I limiti di intervento della prima fase funzionale sono sintetizzati nella seguente tabella:

UBICAZIONE	NOME OPERA	PK BINARIO PARI	PK BINARIO DISPARI
TUNNEL DI BASE	Confine di stato FRANCIA/ITALIA	48+672	48+702
TUNNEL DI BASE	Portale Est lato Susa (fine galleria artificiale)	61+203,07	61+175,80
PIANA DI SUSA	Inizio Banchine Stazione Internazionale di Susa (lato Lione)	61+333	61+328,90
PIANA DI SUSA	Asse Banchine Stazione Internazionale di Susa	61+534,25	61+529,83
PIANA DI SUSA	Intersezione con Linea Ferroviaria Susa-Bussoleno	61+561,69	61+563,47
PIANA DI SUSA	Asse Fabbricato Stazione Internazionale di Susa	61+624	61+620
PIANA DI SUSA	Fine Banchine Stazione Internazionale di Susa (lato Torino)	61+735,50	61+730,75
PIANA DI SUSA	Inizio Banchina Area di Sicurezza Susa (lato Lione)	62+523,45	62+518,55
PIANA DI SUSA	Fine Banchina Area di Sicurezza Susa (lato Torino)	63+272,55	63+268,06
PIANA DI SUSA	Origine Interconnessione Dispari (Vertice scambio UIC-60-60D TG 0.0476 1/21 SX)	-	63+731,41
TUNNEL INTERCONNESSIONE	Imbocco lato Ovest Tunnel Interconnessione	63+805	63+787,23
TUNNEL INTERCONNESSIONE	Origine Interconnessione Pari (P.S.E. Scambio comunicazione pari/dispari UIC60-60D TG 0.0476 1/21 DX)	63+975,67	-
TUNNEL INTERCONNESSIONE	Imbocco lato Est Tunnel Interconnessione	1+935	1+998
PIANA DI BUSSOLENO	Termine interconnessione Dispari (P.S.E. S60U/400/0.074 - KM 44+837.08 Linea Storica Torino Modane)	-	2+336.74
PIANA DI BUSSOLENO	Termine interconnessione Pari (P.S.E. S60U/400/0.074 - KM 1+039.60 Linea Storica Torino Modane)	2+877.05	-

2.2 Geologia

Il modello geologico lungo il tracciato della nuova linea NLTL si suddivide nei seguenti tratti:

- **Da PK 48+672 a PK 55+050 le unità del Massiccio dell'Ambin:** a copertura più elevata compresa tra circa 1000 e oltre 2000 metri, interesserà nel suo insieme il complesso di Clarea e quello dell'Ambin entrambi afferenti al Massiccio d'Ambin (rispettivamente costituiti principalmente da micascisti e gneiss).
- **Da PK 55+050 a PK 56+050 la Zona a Scaglie Tettoniche:** la copertura rocciosa decresce regolarmente dalla progressiva 55+050 fino alla progressiva 56+000 passando da circa 500 a circa 100 metri. In questo settore lo scavo avverrà all'interno di livelli di calcescisti, gneiss e orizzonti evaporitici (gessi e cargnole)

che si alternano in una sequenza caotica tipica della Zona a Scaglie Tettonica che costituisce di fatto una potente banda di transizione tra il Massiccio d'Ambin e la Zona Piemontese.

- **Da PK 56+050 a PK 57+150 l'attraversamento in sotterraneo della Val Cenischia:** questa tratta prevede lo scavo in depositi alluvionali di fondovalle generalmente sabbiosi e ghiaioso – sabbiosi debolmente limosi con scarsamente coesivi. Il basamento roccioso si trova a circa 100 m sotto al piano di campagna, al di sotto dei depositi quaternari, ad una quota sensibilmente sottostante alle opere in progetto (circa -50 m)
- **Da PK 57+150 a 61+000 il versante sinistro della Val Cenischia:** il tracciato è realizzato all'interno dei calcescisti della Zona Piemontese. In corrispondenza dell'ultimo tratto (circa 350-400 metri) lo scavo interessa le rocce basiche e ultrabasiche afferenti alle Unità Oceaniche della Bassa Val di Susa e Valli di Lanzo.
- **Imbocco est del Tunnel di Base:** l'area dell'imbocco è ubicata in corrispondenza di un conoide di origine mista alluvionale-detritico, originato presumibilmente dal Rio Giandula in un periodo in cui esso scorreva in un alveo diverso dall'attuale e non più presente. L'area dell'imbocco dista circa 600 m dall'alveo attivo del F. Dora Riparia, e circa 250 m dal limite dalla Fascia C. Si può quindi ragionevolmente escludere la possibile interazione delle acque della Dora Riparia con l'area dell'imbocco, anche in concomitanza con eventi di piena eccezionali.
- **Tratto all'aperto dell'Interconnessione:** In base all'esame delle stratigrafie dei sondaggi e dei rari affioramenti, i depositi alluvionali nel fondovalle del Fiume Dora Riparia sono costituiti da ciottoli da centimetrici a pluridecimetrici immersi in una matrice sabbioso-limoso presente in percentuale variabile. Si possono distinguere due litofacies principali: una ghiaiosa e ghiaioso-sabbiosa, e l'altra più marcatamente sabbiosa e sabbioso – limosa.

2.3 Descrizione del progetto

Il progetto definitivo prevede la realizzazione della Galleria di Base con lunghezza di circa 12,5 km circa in territorio italiano.

L'opera ferroviaria è costituita da due gallerie a binario unico, con interasse variabile tra 30 m e 80 m. La sezione libera di ciascuna galleria è di circa 43 m² e sarà realizzata, in funzione delle caratteristiche geomeccaniche degli ammassi, con scavo tradizionale, con mezzi meccanici (frese puntuali o martellone) o con fresa a piena sezione.

Lungo l'intero tunnel sono previsti rami di comunicazione tra le due canne del tunnel con mutua distanza normalmente di 333 m con funzione di sicurezza per i viaggiatori in caso di incidente, in particolare di incendio. Alcuni di questi rami contengono al loro interno locali tecnici per la sicurezza.

Il tratto all'aperto nella Piana di Susa si estende dalla pk 61+203 alla pk 63+805 (BP) e comprende un'area occupata, oltre che dai binari della nuova linea, da:

- Stazione Internazionale di Susa (concepita in modo da separare la stazione della NLTL da quella della ferrovia storica tramite una piazza coperta)
- Area di Sicurezza di Susa

- Area Tecnica con fabbricati tecnologici e fascio binari di manutenzione
- Corpi stradali ed opere d'arte relative delle deviazioni stradali della Autostrada A32, con il relativo svincolo di Susa, della SS.25, della S.P. 24 e della viabilità locale e della deviazione della linea storica ferroviaria Susa -Bussoleno-Torinoa seguito dell'inserimento nel territorio della nuova linea NLTL.

Superata la Stazione Internazionale di Susa, la linea scavalca la Dora Riparia con un'opera d'arte costituita da due opere distinte: lato Susa da un doppio fornice in c.a., lato Bussoleno da un ponte metallico isostatico ad arco superiore di circa 98 m. La luce di ciascuno dei fornici in c.a. è di metri 11,50 circa.

Proseguendo verso est la NLTL sottopassa l'Autostrada A32 e la deviazione della S.P.24 con un sottopasso scatolare in c.a. con le dimensioni nette interne di 13,40 m di larghezza, 110 m di lunghezza e di m 6,70 sopra il piano del ferro.

A valle della Stazione Internazionale di Susa e del ponte sulla Dora, si trova l'Area Tecnica e di Sicurezza di Susa in corrispondenza della pk 62+898 circa (asse marciapiede di soccorso), che assolve anche il compito di area di servizio ferroviaria.

Nell'Area Tecnica e di Sicurezza sono previsti alcuni fabbricati tecnologici in cui sono alloggiati impianti ferroviari e non ferroviari a servizio della linea e alcune aree ove vengono concentrate le funzioni di sicurezza e di manutenzione. In particolare:

- FSA: Fabbricato Servizi Ausiliari ove vengono ricoverati i carrelli per la manutenzione della linea, con due binari collegati al fascio di manutenzione;
- SSE: Sottostazione elettrica LTF;
- Zona di parcheggio e stoccaggio (Area per deposito materiale elettrico ed armamento, ecc);
- Uffici Tecnici che contengono anche il Posto di Movimento.

Le prestazioni a carico dell'appaltatore comprendono, fra l'altro:

- l'elaborazione del progetto esecutivo e del progetto costruttivo;
- l'effettuazione di tutte le prove, controlli e collaudi, in officina ed in sito su materiali, componenti, manufatti e realizzazioni come richiesto dalle norme vigenti, dai requisiti contrattuali e dalla Direzione Lavori, e gli eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove.

Le opere comprese nel presente Appalto si intendono appaltate a corpo e misura ai sensi dell'art. 90 comma 5 del D.P.R. 554/99, come risulta dai documenti di gara.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a

Euro 1.495.766.000,00 (IVA esclusa)

L'importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e

negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell'area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

L'importo dei lavori a base di gara suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione e il collaudo dei lavori, nonché delle opere provvisorie e dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e già previsti all'interno dei prezzi unitari di computo metrico estimativo, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R.633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dal Committente medesimo su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

CAPITOLO 1.2

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 3 - Documenti che regolano l'Appalto

L'Appalto è regolato da:

- a) Contratto di Appalto;
- b) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), parte normativa;
- c) Il codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006);
- d) Il regolamento sui LL.PP. (D.P.R. 554/99);
- e) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145;
- f) Elaborati grafici e descrittivi, costituenti il progetto definitivo per appalto integrato, comprensivo di integrazioni tecniche proposte dall'Appaltatore;
- g) Prezzi unitari (ai soli fini delle varianti);
- h) Piani della sicurezza previsti dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

- i) Cronoprogramma lavori;
- j) L'offerta tecnica e economica dell'Appaltatore;
- k) Programma lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla D.L.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

Art. 4 - Leggi e norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate,

- a) Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e le successive modifiche ed integrazioni (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.");
- b) il regolamento di attuazione della ex L. 109/1994 s.m.i. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (in questo capitolato viene anche chiamato in modo abbreviato "Regolamento");
- c) il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "Cap. Gen.");
- d) il D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34, recante il regolamento in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e le relative circolari ministeriali esplicative;
- e) le norme indicate all'art. 231, comma 1 del Regolamento ancora operanti a seguito dell'entrata in vigore del medesimo;
- f) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, e testo coordinato con D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106;
- g) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- h) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comuni nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- i) il codice civile - (in questo capitolato viene anche chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- j) le norme emanate da RFI, CNR, le norme UNI, e dai comitati formatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di appalto

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:

- a) avere esaminato il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto definitivo che, parte integrante e sostanziale dell'Appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto;
- c) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
- d) di avere in particolare esaminato il Piano della Sicurezza ed il Cronoprogramma;
- e) di aver preso conoscenza delle quantità relative ai lavori a corpo poste a base di gara e che prima della formulazione dell'offerta, ha provveduto a controllare le voci e le corrispondenti quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali;
- f) aver basato quindi l'offerta su di una propria autonoma valutazione dei quantitativi e essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;
- g) aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli per le zone all'aperto che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- h) le durate delle lavorazioni sono comprensive anche dei giorni di eventuale fermo per andamento stagionale sfavorevole, tenendo conto della maggiore incidenza per le opere da eseguire all'aperto;
- i) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianti del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- j) di aver esaminato in particolare le indagini geognostiche e le relazioni geologiche e geotecniche;
- k) avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche e cave autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- l) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- m) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori soprattutto in considerazione della concomitanza di lavori attinenti ad altre importanti opere di pubblico interesse, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- n) aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio amianto, il rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni

ambientali in cui si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);

- o) avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

L'Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

Art. 6 - La Direzione dei lavori

La Direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla Stazione appaltante. A tal fine la Stazione appaltante concede mandato al Direttore dei lavori ("D.L."), quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge.

CAPITOLO 1.3

CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

Art. 7 - Scelta dell'Appaltatore

La scelta dell'Appaltatore avverrà con la procedura del pubblico incanto ai sensi degli articoli contenuti nel Capo III (Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nella procedura di appalto la Stazione appaltante si atterrà alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel Regolamento e nel D.P.R. 34/2000.

Secondo l'Art. 73 del Regolamento le categorie di opere di cui al presente Appalto riguardano:

Cod.	CATEGORIA PREVALENTE
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo

Altri lavori

Cod.	CATEGORIA OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
OG1	Edifici civili e industriali
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie...
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG11	Impianti tecnologici
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OS1	Lavori in terra
OS21	Opere strutturali speciali
OS24	Verde e arredo urbano
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

All'atto dell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare nei limiti consentitigli dalla legge, quali opere intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA

1.495.766.000,00 EURO (IVA esclusa)

di cui non soggetti a ribasso

Euro 35.331.000,00 IVA esclusa per gli oneri della sicurezza, di cui all'art. 4 All.to XV del D. Lgs. 81/2008.

L'importo delle opere è stabilito in parte a corpo ed in parte a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006; per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione; per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Il relativo il computo metrico estimativo anche se facente parte del progetto è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall'art. "Varianti" del presente CSA, ossia costituiscono l'elenco dei prezzi unitari limitatamente e ai soli fini della valutazione di eventuali varianti richieste dalla Stazione Appaltante o dalla DL.

Art. 8 - Stipulazione del contratto

Accettando di eseguire il contratto d'appalto, l'Appaltatore conferma, senza riserva alcuna, la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell'art.71, comma 2 del Regolamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 3 del Regolamento, in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il responsabile del procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del Regolamento, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatto salvo il diritto della Stazione appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza. Tale termine decorrerà dalla comunicazione all'Appaltatore della delibera di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 109 comma 1 del Regolamento il Responsabile del Procedimento si riserva di autorizzare il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori inerenti uno o più tratte subito dopo l'aggiudicazione definitiva per motivi di urgenza.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la sottoscrizione del contratto, la Stazione appaltante effettuerà le comunicazioni di legge alle competenti Autorità, fermo restando il diritto della Stazione appaltante all'escussione della cauzione e a richiedere i maggiori danni.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente CSA, prima della stipulazione del contratto e nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore, ove tenuto per legge, deve effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991 n. 187.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto ai sensi del D.P.R. 252/98.

Per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, ai sensi dell'art. 129 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, è istituito un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici avente ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 32 comma 1, lett. a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.

Art. 9 - Polizza assicurativa del progettista

Il progettista dell'Impresa dovrà munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione con le modalità previste dagli articoli 111 del D.Lgs. 163/06 e 105 del D.P.R. 554/99.

Il progettista dovrà essere munito della suddetta polizza, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia sarà prestata per un massimale pari al 20% dell'importo lavori progettati.

La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera il Promotore dal pagamento della parcella professionale.

Art. 10 - Cauzioni

a) Cauzione provvisoria.

L'offerta presentata dall'Appaltatore per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare secondo le forme e le modalità indicate nel documento complementare "Disciplinare di gara". La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo.

Si richiama quanto stabilito dall' art. 75 del D.Lgs. 163/06.

b) Cauzione definitiva.

Prima della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve costituire una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi del primo comma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ed è pari al 10% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dalla lettera d'invito e dal contratto.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Prima della stipulazione del contratto, l'Appaltatore deve costituire altresì una ulteriore garanzia fidejussoria pari al 20 per cento dell'importo dei lavori ai sensi dell'art.11, comma 1 L.285/00 s.m.i, a garanzia dell'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara”, ovvero entro i termini fissati nel contratto a seguito di eventuale riduzione dei predetti termini fissati dal bando di gara come proposti dall'Appaltatore in sede di gara espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La mancata costituzione delle garanzie determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. (art. 101 del D.P.R. 554/99).

Resta inteso che l'esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla nuova normativa (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 5454/99 e D.M. 145/2000), ed in particolare agli artt. 75, 113, 129 del D.Lgs. 163/2006).

La garanzia prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procederà allo svincolo progressivo in

ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente, ovvero resterà vincolata fino all'emissione del certificato di collaudo finale provvisorio.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell'Appaltatore. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante e la rinuncia al termine di cui all'art.1957 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza la Stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

Art. 11 - Assicurazioni

11.1 Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 103 del Regolamento 554/99, grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante - per la somma assicurata stabilita nel contratto stesso, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ivi compresi quelli derivanti da errori o da insufficiente progettazione nella sola ipotesi in cui la fase della progettazione esecutiva o parte di essa sia stata affidata all'Appaltatore, con esclusione dei danni derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore. La differenza tra la somma assicurata indicata nel bando di gara e la somma assicurata stabilita nel contratto dovrà essere imputata alla sezione I partita II "opere o impianti preesistenti" della medesima polizza.

11.2 La polizza di cui al punto 1 del presente articolo deve altresì prevedere la copertura della responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dei lavori, per massimali pari al cinque per cento della somma assicurata indicata nel bando per le opere ai sensi del menzionato punto 1 del presente articolo, con un massimale di cinque milioni di euro.

La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati s'intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla

natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il Personale dipendente, i Preposti, i Consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione appaltante medesima;

- tutto il Personale dipendente dell'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;

- i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;

tutto il Personale dipendente delle Imprese operanti all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione le Imprese che realizzano opere non comprese nell'oggetto del presente appalto.

11.3 La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.

Le garanzie della polizza dovranno essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore, degli eventuali Subappaltatori e di qualunque soggetto esegua materialmente i lavori per loro conto.

La polizza includerà tra gli Assicurati il Promotore, l'Appaltatore, i Subappaltatori, i Fornitori e i Subfornitori, la Direzione dei Lavori.

In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni Assicurato potrà rivolgersi a essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.

I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 cod. civ., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa.

11.4 E' altresì onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, l'accensione - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante - di una polizza che tenga indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi: (a) del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore. Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: euro tre milioni cinquecentomila per sinistro e per anno, ed euro due milioni per Dipendente.

La polizza R.C.O. dovrà essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori.

Nel caso in cui l'esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall'Appaltatore aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutore dei lavori stesso sia Contraente, purchè risulti da apposita dichiarazione l'impegno dell'Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettiva consegna dei lavori fino alla data di collaudo finale e comunque fino alla consegna dell'opera; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Le polizze C.A.R., R.C.T. e R.C.O dovranno essere trasmesse alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel contratto.

- 11.5** L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare, per tutti i lavori di importo superiore al controvalore in euro di dieci milioni di d.s.p., e salva ogni diversa previsione normativa, una polizza indennitaria decennale - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante - a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di sorta.

Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata.

Per tutti i lavori di importo superiore al controvalore in euro di dieci milioni di d.s.p., e salva ogni diversa previsione normativa, l'appaltatore è, inoltre, obbligato a stipulare una polizza decennale - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante - a copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con il massimale stabilito nel contratto e, comunque, non inferiore a euro dieci milioni.

Ambedue le polizze decorrono dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La liquidazione della rata di saldo è, in ogni caso, subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente comma.

- 11.6** L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

11.7 I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell'Appaltatore.

Le polizze C.A.R. , R.C.T. e R.C.O dovranno essere esibite alla Stazione appaltante almeno 30 giorni prima della consegna dei lavori.

Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 103 e 108 del Regolamento.

Art. 12 - Disciplina del Subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 18 della Legge 19.3.1990 n° 55 e s.m.i.

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dal D.P.R. 34/2000 nella misura necessaria ad eseguire le lavorazioni in subappalto.

L'autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252.

I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse.

L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale.

L'Appaltatore deve, inoltre, comunicare alla Stazione appaltante, con riferimento a tutti i subcontratti per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono, inoltre, alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché, ogni quadrimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis della L. 55/1990, il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà effettuato dall'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate entro 20 (venti) giorni dalla data di effettuazione di ciascun pagamento.

Qualora a seguito di accertamento effettuato dal Direttore dei Lavori, anche attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione appaltante assegnerà un termine perentorio, non superiore a giorni quindici, per l'allontanamento dei subappaltatori non autorizzati.

La medesima disciplina troverà applicazione anche per le attività che richiedono l'impiego della manodopera, quali noli a caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100'000.00 Euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00- euro i termini per il rilasci dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L'Appaltatore dovrà far redigere al sub-appaltatore, il proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del Piano Operativo redatto dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, e deve promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.

I lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza dell'Appaltatore ed a fornire al Coordinatore un piano complementare di dettaglio, comprensivo della valutazione dei rischi per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

In assenza del piano complementare di dettaglio di cui al comma precedente non sarà dato inizio alle rispettive lavorazioni.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 141 del Regolamento.

Art. 13 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Cap. Gen. sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo dell'Appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del CSA e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto secondo le disposizioni dell'art. 132, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

a) Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore:

- 1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 2) il compenso per il proprio rappresentante e per i direttori tecnici di cantiere;
- 3) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
- 4) gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari nel numero e delle caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
- 5) le spese per mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi in e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;
- 6) le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per il riscaldamento, l'illuminazione, l'energia ecc. dei baraccamenti degli operai, dei tecnici, della D.L. e Committenza, compresi i servizi igienici, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante, e le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.

Nell'appalto sono inserite le planimetrie che individuano l'organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni baracche, magazzini e mezzi d'opera; è compito però dell'Appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto;

- 7) le spese per allacciare le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario, oltre che per allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
- 8) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 9) le spese per una corretta mitigazione della produzione delle polveri, bagnando con acqua, quotidianamente e con regolarità tutte le strade, sia di cantiere che pubbliche limitrofe allo stesso, con apposite autobotti;
- 10) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;

- 11) le spese per lo smaltimento delle terre contaminate con sostanze chimiche, comprensive di pratiche MUD, autorizzazioni, bolli e vidimazioni;
- 12) le spese per segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- 13) l'onere per il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo, altresì, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione del picchetti e delle modine;
- 14) l'onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni;
- 15) L'Impresa si obbliga a procedere – prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, all'uopo autorizzata dalla competenti Autorità (autorizzazione da ottenersi a carico dell'Impresa) – alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona, o su porzioni potenzialmente a rischio, sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni oggetto di esproprio, asservimento ed occupazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione.

Pertanto l'Impresa Appaltatrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Stazione Appaltante.

- 16) le spese per assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati dalla sistemazione in sede, compresa la manutenzione ordinaria delle strade pubbliche (buche, segnaletica orizzontale...);
- 17) l'onere per mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Ente Proprietario, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore;
- 18) l'espletamento di tutte le pratiche e tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo di aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'appaltatore resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante

- 19) l'immediata denuncia da parte dell'Appaltatore all'Ufficio Dirigente delle contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora l'Appaltatore omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione da tale omissione;
- 20) le spese inerenti tutte le attività specialistiche archeologiche richieste dalla Stazione Appaltante, dalla D.L. o dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria, con i relativi operatori archeologici necessari alle attività;
- 21) le spese per la costituzione dei siti di valutazione delle acque drenate allo sbocco delle gallerie,
- 22) le spese per l'approntamento dei sistemi di schermatura e silenzia mento dei gruppi di produzione di aria compressa e dei gruppi elettrogeni;
- 23) le spese per il trattamento delle acque industriali, di dilavamento e lavaggio betoniere;
- 24) le spese per il riciclo delle acque di galleria e lavaggio inerti;
- 25) le spese per la fornitura, la posa in opera ed il relativo mantenimento sino a cantiere attivo delle barriere new-jersey stradali;
- 26) le spese per gli studi, i sondaggi, le indagini, le prove, i rilievi topografici di dettaglio e dell'individuazione dei sottoservizi interferenti, compresi quelli richiesti dalla D.L., dal Promotore, o da qualsiasi Ente Pubblico;
- 27) le spese per qualsivoglia opera provvisoria e di sostegno strutturale od infrastrutturale, deviazioni stradali e segnaletica provvisoria stradale che occorresse, con conseguente manutenzione sino all'occorrenza;
- 28) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili. Lo sgombero del cantiere entro quattro settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, i sottoservizi e a rimuovere le piste di cantiere e le piazzole utilizzate per l'esecuzione dei lavori, rimodellando l'area come previsto in progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia (D. Lgs 5/2/77 n. 22, D.M. 5/2/98 e L. 21/12/01 n. 443). Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il D.L. inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il D.L. potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;

- 29) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere.
- 30) l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante.
- 31) le informazioni/documenti che l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente al D.L., quali:
- la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
 - la trasmissione di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dalla D.L.
 - il report periodico di avanzamento lavori;
- 32) le spese per le operazioni di consegna dei lavori e collaudo, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.
- 33) le spese tutte per l'esecuzione, di campioni e/ o modelli e/o campioni di lavorazione in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - ed esperimenti di qualsiasi genere, richieste dalla Direzione Lavori o comunque ritenuti necessari per definire la qualità di una parte/porzione dell'opera prima della esecuzione della stessa

- 34) l'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla DL per dare dimostrazione della qualità dell'opera non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali
- 35) la spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità
- 36) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
- 37) la spesa per la fornitura ed il mantenimento di locali ad uso laboratorio attrezzato di cantiere, comprensivo di macchinari e tecnici abilitati;
- 38) la predisposizione di idonei mezzi, attrezzature, arredi ed ausili informatici per la Direzione dei Lavori, Stazione Appaltate Promotore, per ogni campo base:
- scrivanie, cassettiere, sedie, armadi e arredi vari secondo necessità;
 - n°4 PC ultima generazione con DVD e masterizzatore (di cui uno portatile);
 - n°2 linee telefoniche (telefono/internet + fax);
 - fotocopiatrice formato A3;
 - stampante laser formato A4;
 - stampante a colori formato A3;
 - assistenza tecnica delle apparecchiature;
 - pulizia dei locali;
 - ciascun ufficio dovrà essere dotata di illuminazione e impianto di condizionamento e riscaldamento;
 - n°4 auto di media cilindrata (tipo Fiat Punto o similare)
 - dotare il personale della D.L., del Promotore, e Coordinamento della sicurezza dei D.P.I. (elmetti colore verde, scarponcini ecc.);
 - dovranno essere forniti e resi disponibili gli elmetti di colore bianco a disposizione per eventuali visite da parte delle Autorità di vigilanza.

Le relative licenze d'uso del software saranno regolarmente intestate all'Appaltatore.

Dette attrezzature al termine dei lavori rimarranno di proprietà dell'Appaltatore;

- 39) la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al DL entro le ore 10,00 a.m. del giorno stesso.
- 40) la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
- giorni in cui non si è lavorato e motivo;
- lavori eseguiti nella settimana;
- mezzi d'opera impiegati

la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale;

- 41) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- 42) le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o a discrezione del DL fra Appaltatori e DL; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul P.L.;
- 43) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano lavori per conto diretto della D.L
- 44) l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori richiederà; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, si rammenta comunque che l'Appaltatore dovrà ottenere sempre l'approvazione delle forniture impiegate,
- 45) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;
- 46) gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione appaltante;
- 47) le spese di cui al combinato disposto degli artt. 193 del Regolamento e 37 del Cap. Gen.
- 48) le spese per l'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corso d'opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento
- 49) l'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori;
- 50) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.L.vo. n. 22/1997 e s.m.i.;
- 51) gli oneri per prove geotecniche del terreno, o per ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori.
- 52) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;

- 53) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera anche ai sensi dell'art. 112 del Regolamento e 8 del Cap. Gen.;
- 54) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato al di fuori delle aree di cantiere, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante;
- 55) spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 56) l'attuazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) allegato al contratto di appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'Impresa Appaltatrice e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 57) oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
- responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
- 58) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle m
ansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
- 59) l'approntamento del programma dei lavori da sottoporre al D. L., secondo quanto previsto nel presente CSA;
- 60) le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- 61) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del progetto definitivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni che l'Appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione di accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Sono altresì a carico dell'Appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, ricevute con il timbro "esecutivo" e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l'Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni

superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall'Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell'arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall'opera e dalle sue componenti, l'Appaltatore provvederà a darne notizia alla D.L. e, ottenutane l'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori.

- 62) gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate sia in corso d'opera che al termine dei lavori per ottenere la piena fruibilità delle opere realizzate. Inoltre in particolare l'Appaltatore dovrà eseguire tutte le pratiche e sostenere gli oneri per eventuale occupazione temporanea di aree della Proprietà del sito, rientranti nel comprensorio entro il quale deve realizzarsi l'intervento oggetto dell'appalto. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPESL, ASL, PREFETTURA, ANCC, ENEL/AZIENDE MUNICIPALIZZATE, VVFF, ecc.), occorrenti per l'installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze occorrenti per il rilascio dell'agibilità delle opere realizzate, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. Restano esclusi solo gli oneri relativi ad aggiornamenti o modifiche richiesti dalle Autorità competenti che - sebbene giudicati da queste necessari per il conseguimento delle relative autorizzazioni, permessi e certificati - non possano tuttavia essere previsti dall'Appaltatore in sede di offerta, né attraverso la consultazione di norme, leggi, prescrizioni, né attraverso la preventiva consultazione degli organi di controllo preposti dalle suddette Autorità.

Sono incluse le richieste per le deroghe rumore, le attività amministrative per le attivazioni delle cave e discariche;

- 63) le recinzioni dei cantieri, comprese quelle lungo la linea ferroviaria interessata, come previsto dal piano della sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno;
- 64) l'apposizione di tabelle informative, in numero adeguato, del cantiere di dimensioni minime cm 700x300 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, comprensive delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1729/UL del 1° giugno 1990) redatte con logotipi e grafica che saranno indicati dalla stazione appaltante; il materiale di supporto sarà idoneo alla stampa digitale. Dovrà essere prevista l'illuminazione notturna;

- 65) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti, essendo a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i rifiuti comunque generati in sito durante l'esecuzione dei lavori;
- 66) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 67) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi emessi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
- 68) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
- 69) il piano di sicurezza per l'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;
- 70) gli oneri per l'occupazione del suolo pubblico;
- 71) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'art. 18 del Cap. Gen.; gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (artt. 187 – 198 Capo II D.lgs n. 81/2008) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico.
- 72) l'approntamento, prima del collaudo provvisorio, degli elaborati finali come costruito. Di tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente una copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto magnetico (AUTOCAD 2010 o compatibile).
- 73) Gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi, bagnare quotidianamente ed in maniera costante con acqua, mediante specifiche autobotti, sia le strade all'interno del cantiere che le strade pubbliche limitrofe al cantiere.
- 74) L'obbligo per l'Appaltatore o per gli eventuali fornitori dei seguenti prodotti (ove previsti) inerenti la sicurezza della circolazione stradale:
 - apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;
 - barriere di sicurezza;
 - barriere fonoassorbenti;
 - impianti elettrici;
 - impianti di illuminazione;
 - impianti di ventilazione/estrazione;
 - impianti tecnologici per l'edilizia civile e industriale;
 - impianti di telecomunicazione/GSM;
 - impianti di segnalamento;
 - impianti di telecomando/telecontrollo;
 - segnaletica verticale ed orizzontale;

di realizzare la fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche del capitolato speciale di appalto e che prima dell'avvio dei relativi lavori sarà esibito il certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo ufficiale accreditato.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l'apposizione dei marchi di conformità CE, lo stesso sostituisce la certificazione di conformità.

Per apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. 246/93 di recepimento della Dir. Comunitaria 89/106/CEE, il certificato di conformità deve essere rilasciato dal servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP..

Per le barriere di sicurezza, le stesse saranno munite dei relativi certificati di omologazione.

- 75) L'obbligo ad attuare il DM 203/2003 utilizzando almeno il 30% di materiali riciclati, manufatti e beni in materiale riciclato a condizione che si siano verificate la disponibilità e la congruità del prezzo degli stessi. E' pertanto cura ed onere dell'Appaltatore verificare ed individuare nell'ambito delle prescrizioni progettuali quei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che rientrano nel Repertorio del riciclaggio (RR) ai sensi dell'art. 4 del DM 203/2003 e per i quali, a fronte del presente contratto, l'Appaltatore assume l'obbligo di utilizzo nella quantità minima del 30% per ciascuna categoria di prodotto. L'impiego di detto materiale deve essere da parte dell'Appaltatore debitamente documentato e certificato sottoponendo preventivamente al D. L. la lista dei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che intende impiegare e successivamente fornire l'evidenza documentale quantitativa del materiale utilizzato. Qualora l'Appaltatore non ravvisi che sussistano le richieste condizioni di disponibilità e congruità del prezzo (art. 3 comma 4) dovrà darne immediata informativa al D.L. fornendo la documentazione di supporto. Il D.L. dovrà dare deroga scritta all'Appaltatore in merito all'impiego del materiale, manufatto e bene. L'autorizzazione del D.L. non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità in merito alla corretta applicazione del DM 203/2003.

L'uso anticipato di parte dell'opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante (art. 200 Regolamento), non comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della Stazione appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione Appaltante.

b) Oneri in capo all'Appaltatore in materia di antimafia e di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

- 76) L'Appaltatore dovrà fornire alla Prefettura competente e all'Osservatorio Sanitario della regione Umbria entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione riguardante l'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, le informazioni contenute nella Legge 19/03/1990 n. 55, in materia di antimafia. Le informazioni, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovranno riguardare, oltre

all'Appaltatore stesso, anche tutti gli affidatari e i subaffidatari di servizi e forniture aventi per oggetto, tra l'altro:

- trasporto a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- forniture di ferro lavorato;
- servizi di guardiania cantiere;
- noli a freddo di macchinari.

77) L'Appaltatore dovrà altresì fornire alla Prefettura competente e all'Osservatorio Sanitario della Regione Umbria le ulteriori informazioni inerenti gli addetti al cantiere, da trasmettere 15 gg. prima dell'immissione al lavoro

78) L'Appaltatore entro il 15 di ogni mese, dovrà comunicare eventuali aggiornamenti, integrazioni o variazioni dei dati di cui ai sopra indicati punti 1) e 2), relativamente al mese precedente.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo piano operativo di sicurezza e dell'accettazione da parte del coordinatore delle relative procedure.

Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.

Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del coordinatore.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi dell'art. 92, lettera e) del Dlgs 81/2008 e s.m.i.

Sono altresì previsti durante l'esecuzione dei lavori sopralluoghi da parte del Servizio Regionale al fine di dare supporto consultivo e preventivo all'Appaltatore per le attività previste dal Piano generale di prevenzione dei rischi.

c) Oneri in capo all'Appaltatore in materia di infortuni

Al fine di monitorare la situazione infortunistica nei cantieri, e consentire adeguate indagini epidemiologiche, le ditte appaltatrici e subappaltatrici devono inviare all'Osservatorio Sanitario della Regione Umbria, in busta chiusa, entro 5 gg dalla data di accadimento di ogni infortunio con prognosi superiore ai tre giorni, copia della denuncia INAIL, con l'indicazione della fase lavorativa alla quale l'infortunato stava lavorando al momento dell'infortunio.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere all'Osservatorio Sanitario della Regione Umbria ogni 6 mesi (a decorrere dalla data di stipula del contratto) copia del registro infortuni, anche per conto di tutte le imprese coinvolte nelle lavorazioni, ossia i subappaltatori e gli eventuali fornitori prestatori altresì di mano d'opera.

Art. 14 - Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970 e art. 18, c. 7, L. 55/1990).

Ai sensi dell'art. 13 del Cap. Gen., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, all'Appaltatore sarà ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore e trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 15 - Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, fino all'ultimazione dei lavori (art. 18, c. 7, L. 55/1990).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Si richiama integralmente l'art. 7 del Cap. Gen.

La Stazione appaltante precisa che le autorità competenti nella regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie: sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, sono:

- INPS
- INAIL
- ASL
- CASSA EDILE
- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- ENTE SCUOLA

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti.

In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione appaltante ne ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

Art. 16 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.Lgs. 81/2008 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione appaltante sia il Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori. L'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l'Appaltatore provvederà anche alla nomina del Medico competente. L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dall'aggiudicazione delle normative vigenti in materia.

Art. 17 - Domicilio dell'Appaltatore

Nel contratto, l'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen.

Art. 18 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 18, c. 8, L. 55/1990).

Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 19 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 20 - Accesso al cantiere e disponibilità delle aree per l'intervento da parte di altri soggetti autorizzati dall'ufficio di Direzione Lavori.

L'appaltatore dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della D.L., per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la D.L. ritenesse opportuno fare eseguire.

L'area di cantiere e l'impianto, nelle parti che la D.L. e/o la Stazione Appaltante riterrà opportune, dovranno essere resi disponibili e poste in assoluta sicurezza, per potere svolgere qualsiasi evento temporaneo che la stazione appaltante e la D.L. ritenessero necessari.

L'Appaltatore dovrà inoltre permettere l'accessibilità e l'impianto di cantiere all'esecutore/i di altri lotti di lavoro, nel rispetto delle indicazioni che la D.L. ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, impartiranno qualora ciò si rendesse necessario al fine del rispetto del programma di messa a disposizione per l'uso dell'intera opera.

Qualora per l'attuazione del/i altro/i lotto/i si rendesse necessario garantire la disponibilità di parte delle aree di cantiere, l'appaltatore sarà tenuto a modificare, previo ordine scritto della D.L., la recinzione di cantiere, l'impianto dei baraccamenti e tutto quanto necessario per dare attuazione in sicurezza alle nuove opere da eseguire, senza per questo dare adito a richieste di maggiori oneri a carico della stazione appaltante

Tutto il personale deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, giubbotto con evidenziatori catarifrangenti omologato, elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.

Un numero adeguato di D.P.I. sopra richiamati dovranno essere a disposizione per il personale esterno (Direzione Lavori) e in visita.

CAPITOLO 1.4

INIZIO DEI LAVORI

Art. 21 - Consegna dei lavori

Successivamente alla data di stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori provvederà a fissare la data ed il luogo di consegna dei lavori e delle pertinenti aree, comunicando tali informazioni all'Appaltatore.

Qualora si verificassero le condizioni, i lavori potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'art. 338, l. n. 2248/1865, all. F, dell'art. 129, comma 1° e 4° del Regolamento.

Dell'operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 130 del Regolamento.

Dalla data del verbale decorre il tempo utile per i successivi adempimenti contrattuali previsti.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 22 - Rinvenimenti fortuiti

La Stazione appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi (capo V del D.Lgs. 490/1999).

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma dell'art. 88, comma 2, D.Lgs. 490/1999.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione appaltante.

Art. 23 - Programma di esecuzione dei lavori

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronogramma di esecuzione dei lavori, che fa parte integrante del contratto di appalto, ed al conseguente programma di

esecuzione dei lavori (P.L) ex art 45 comma 10 DPR 554 definito e approvato dalla D.L. prima dell'inizio dei lavori stessi coerente con quello prodotto in sede di offerta.

L'Appaltatore deve presentare al DL il PL, entro 15 gg dalla data di notifica di aggiudicazione dell'appalto. In caso di incompleta attuazione dei requisiti di cui al documento il PL sarà considerato non approvabile e quindi sanzionato come previsto al successivo articolo "Penalità".

Detto PL sarà sottoposto ad approvazione del DL. L'Appaltatore prenderà in carico le osservazioni entro 7gg ritrasmettendo il PL al DL. In caso di ritardo l'Appaltatore sarà sanzionato come previsto al successivo articolo "Penalità".

Il PL a base della redazione del POS deve essere congruente con detto PL.

Il suddetto programma lavori è parte integrante del contratto.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel modo più conveniente per la loro compiuta realizzazione senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o pretendere speciali compensi.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Cap. Gen. e art. 42 comma 4 del Regolamento la richiesta all'Appaltatore del Direttore dei Lavori, per cause e fatti imputabili all'Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma non costituisce in alcun modo pretesa per l'Appaltatore di compensi aggiuntivi né l'Appaltatore può opporvisi.

In caso di inadempienza dell'Appaltatore si applica l'art. 44 del presente CSA.

CAPITOLO 1.5

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - Materiali, campionature e prove tecniche

Le campionature e le prove tecniche dei materiali sono a carico dell'Appaltatore, perché sono da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari; l'Impresa dovrà provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa, o, in difetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura e l'esecuzione, da parte del Direttore Lavori stesso.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa

documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali, e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal Progetto.

La data di presentazione della campionatura al DL deve considerare sia il tempo (21 giorni) entro cui il DL esprimerà la propria valutazione sia la data di utilizzo quale prevista nel P.L. valutando correttamente il tempo di approvvigionamento. E' pertanto sola responsabilità dell'Appaltatore presentare con congruo anticipo all'approvazione del DL le campionature non potendo l'Appaltatore invocare la mancata approvazione quale motivo di ritardo nell'esecuzione dei lavori.

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prove, controlli e collaudi, in corso d'opera e finali, ritenuti necessari per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche esecutive, funzionali e prestazionali di componenti, materiali essendo a carico dell'Appaltatore anche tutta l'attrezzatura e mezzi necessari per l'esecuzione degli stessi nonché il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le ulteriori prove richieste dal D. L. e/o dagli incaricati ritenute necessarie per accertare la qualità del prodotto.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, che in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali e/o di parte delle opere alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in ripristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con Direttore dei Lavori; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del Cap. Gen.

Art. 25 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 133 del Regolamento e 24 del Cap. Gen.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 comma 7 del Regolamento e 24 comma 7 del Cap. Gen.

Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell'opera sospesa, l'opera si riterrà non sospesa.

Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima.

Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 del Cap. Gen.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.

Le proroghe sono disciplinate dall'art. 26 del Cap. Gen.

Art. 26 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi

Il tempo utile a base di gara per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 1715 (diconsi millesettecentoquindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel suddetto tempo utile debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climatologici sfavorevoli. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L'Appaltatore riconosce esplicitamente che i sopraccitati termini contrattuali trovano conferma nell'analisi di dettaglio espressa nel P.L. dallo stesso elaborato, a partire dal cronoprogramma, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative e che pertanto nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali. La mancata osservanza dei suddetti termini comporterà l'applicazione della penale di cui di successivo articolo 37.

Ai sensi dell'art. 1382 del c.c., l'Appaltatore riconosce l'essenzialità del termine fissato per l'ultimazione dei lavori e, pertanto, accetta quanto stabilito dal successivo art. 37 in merito alla risarcibilità del maggior danno in caso di ritardo.

Con riferimento alla durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto stabilito dall'art. 27 del Cap. Gen.

Art. 27 - Ultimazione dei lavori

Con il termine di ultimazione lavori nel presente contratto d'appalto si intende il compimento delle attività inerenti l'opera nel suo complesso (data finale). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.M. 145/2000, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Nel caso di riscontro positivo verrà redatto il relativo certificato di constatazione.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte e sia stata presentata la relativa certificazione di controllo.

Dalla data finale della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 172 del Regolamento e dall'art. 21 del Cap. Gen.

Art. 28 - Varianti in corso d'opera

Eventuali varianti in corso d'opera saranno ammesse nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. solo se approvate dai competenti organi della Stazione Appaltante ed in quanto coperte da finanziamento.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nell'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. delle categorie di lavori dell'appalto al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Si richiama quanto stabilito dagli artt. 134, 135 e 136 del Regolamento e dagli artt. 10, 11 e 12 del Cap. Gen.

Art. 29 - Danni di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 14 del Cap. Gen., sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti

sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 10.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia al D.L., a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 139 del Regolamento e 20 del Cap. Gen.

Art. 30 - Prezzo dei lavori non previsti e lavori in economia

Qualora la Stazione Appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed agli artt 45, commi 8, 134 e 135 del Regolamento e agli artt. 10 e 12 del Cap. Gen., le stesse verranno valutate con riferimento ai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore ed allegati al contratto.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 del Regolamento. Si precisa che il documento previsto al comma 1, punto a) dell'art. 136 del Regolamento è l'Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Umbria vigente al momento dell'Appalto.

In mancanza si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Prezziario della Regione Umbria ovvero i prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell'offerta.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso medio che risulterà a seguito dell'offerta dell'Appaltatore.

PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Il Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ne ha l'obbligo di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni in economia saranno corrisposte per la mano d'opera con i prezzi desunti dalle tabelle compilate bimestralmente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi e vigenti al momento della prestazione, mentre per i materiali, noli e trasporti con i prezzi ricavati dal prezzo della Regione Umbria – edizione vigente alla data di presentazione dell'offerta.

Solo i costi della manodopera saranno incrementati delle maggiorazioni del 13% per spese generali e del 10 % per utili all'Appaltatore.

Gli importi così ottenuti saranno assoggettati al ribasso medio derivante dall'offerta dell'Appaltatore.

CAPITOLO 1.6

CONTABILITÀ DEI LAVORI

Art. 31 - Modalità di corresponsione del corrispettivo

L'importo delle opere è stabilito in parte a corpo ed in parte a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006; per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione e deve intendersi come importo forfettario onnicomprensivo, fisso ed invariabile “chiavi in mano”, riferito a tutti i lavori così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale; per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale relativamente a stati d'avanzamento dei lavori.

Art. 32 - Contabilità e riserve

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo articolo 33 in conformità a quanto stabilito dal Titolo XI, Capi I, II e III, artt. da 152 a 186 del Regolamento e dall'art. 28 del Cap. Gen.

I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, in conformità all'art. 159 del Regolamento, sul quale in occasione di ogni stato avanzamento lavori e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è suddiviso viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazione che sono eseguite sono desunte autonomamente dal D.L. il quale può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state desunte. Tale computo per altro non fa parte della documentazione contrattuale.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni di cui all'art. 165, comma 3 del Regolamento.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 165 del Regolamento e dall'art. 31 del Cap. Gen.

Art. 33 - Documenti contabili

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in linea generale i seguenti:

- a) giornale dei lavori;
- b) libretto delle misure
- c) liste settimanali;
- d) registro di contabilità;
- e) sommario del registro di contabilità;
- f) stati di avanzamento dei lavori;

- g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) conto finale.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 156 del Regolamento.

CAPITOLO 1.7

PAGAMENTI E COLLAUDO

Art. 34 - Pagamenti in acconto e ritardi

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni 90 giorni constatata la regolare esecuzione e la consistenza dei lavori eseguiti da parte del Direttore dei lavori.

Sull'importo della fattura si applicheranno le ritenute, nella misura dello 0,5%.

La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi degli artt. 114, 116 e 168 del Regolamento e degli artt. 29 e 30 del Cap. Gen.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli oneri della sicurezza.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento di cui all'art. 29, comma 1 del Cap. Gen. decorrerà a partire dalla data della comunicazione scritta e documentata con cui l'Appaltatore proverà il raggiungimento del S.A.L. stabilito per i pagamenti in acconto, in accordo alle condizioni definite nel documento.

Il termine per il pagamento delle somme risultanti dai suddetti certificati (art. 29, comma 1) decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione appaltante regolare fattura dell'Appaltatore.

La Stazione appaltante procederà al pagamento della rata di saldo, previa deposito di garanzia fidejussoria di pari importo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere costituita in conformità all'art. 102 del Regolamento e deve essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La rata di saldo non potrà comunque essere inferiore al 2% dell'importo delle opere.

Pertanto l'Appaltatore a fronte dei S.A.L. contrattuali emetterà fatturazione sino al 98% dell'importo dei lavori.

Il saldo, sarà fatturabile, previo deposito garanzia fideiussoria ex art. 102 commi 1 e 3 DPR 554/99 e s.m.i., e accensione polizza indennitaria decennale postuma ex art.104 DPR 554/99 e s.m.i. entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio, e previa avvenuta ottemperanza delle prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Art. 35 - Cessione del corrispettivo dell'appalto

Si applica quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 36 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Si applica quanto stabilito dall'art. 3 del Cap. Gen.

Art. 37 - Anticipazione, revisione dei prezzi e prezzo chiuso

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n. 140, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 133, commi 2 e 3 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 c.c.

Si applicherà il prezzo chiuso ai sensi dell'art. 133 c. 6 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. qualora ne sussistano i presupposti di legge.

Art. 38 - Penali

Penali per ritardo nell'esecuzione e nella consegna dei lavori

Ai sensi dell'art. 22 del Cap. Gen. l'Appaltatore, per il tempo che impiegherà nell'esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria determinata come riportato nel seguito:

a) data ultima di termine lavori

0,1% dell'intero importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione finale di cui all'art. 26.

b) date intermedie

0,1% dell'importo lavori cumulato alla data del termine contrattuale intermedio per ogni giorno solare di ritardo riscontrato rispetto alla data prevista nel programma contrattuale.

Per quanto riguarda dette penali relative ai termini intermedi si dispone che siano applicate sotto condizione di restituzione nel caso di rispetto da parte dell'Appaltatore della data finale di ultimazione lavori. Conseguentemente, la restituzione della penale non darà diritto al riconoscimento di interessi a favore dell'Appaltatore sulla somma precedentemente trattenuta.

Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti la data finale di ultimazione lavori, tali penali non saranno invece restituite.

Ai sensi dell'articolo 117 comma 3 del Regolamento, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo

superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 117, comma 4, e 119 del Regolamento stesso.

Le penali relative ai termini parziali verranno applicate con deduzione dal primo successivo certificato di pagamento.

L'applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale, avverrà in sede di conto finale, mediante trattenuta sulla fattura ancora in pagamento o escutando la garanzia di cui al precedente art. 11.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 117 del Regolamento e dall'art. 22 del Cap. Gen.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Premio di anticipata consegna dei lavori

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, non è previsto alcun premio di accelerazione ai sensi dell'art.23 del D.M. 19.04.2000 n°145.

Penali per inadempimenti

Per la ritardata ottemperanza agli ordini di Servizio impartiti dalla Direzione Lavori, verrà applicata la penale di Euro 500,00- per ogni giorno di inadempienza.

Per le mancate consegna alla Direzione Lavori della seguente documentazione

- Comunicazione settimanale al DL (entro il mercoledì successivo);
- Comunicazioni di cui al punto d) e e) art. 13;
- Presentazione del PL;
- Report mensile;

verrà applicata la penale di Euro 250,00- per ogni giorno di inadempienza.

Le penali per inadempimenti verranno applicate con deduzione dall'importo del successivo certificato di pagamento.

Art. 39 - Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato ai sensi dell'art. 173 del Regolamento entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 174 del Regolamento.

Art. 40 - Collaudi

La Stazione appaltante procederà sia ai collaudi in corso d'opera (collaudi intermedi), sia al collaudo al termine dei lavori (collaudo finale) nelle modalità prescritte al titolo XII del Regolamento.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Il collaudo in corso d'opera non costituisce in alcun caso e per nessun motivo accettazione provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente momento di verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali.

La disponibilità della documentazione di controllo qualità inerente la certificazione di una prova / collaudo è condizione vincolante per attestare l'esito positivo dell'avvenuta prova / collaudo.

I collaudatori interverranno in corso d'opera secondo i tempi che saranno comunicati all'Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza che è a cura ed onere dell'Appaltatore.

Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre a collaudo statico a norma dell'art.7 della Legge 1086/1971 e non siano stati ancora nominati i collaudatori, il D.L. provvederà ad eseguire, secondo quanto indicato al punto 8 Parte I del D.M. 14 febbraio 1992 (Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche) pubblicato sul S.O. alla G.U. n.65 del 18.3.1992, le prove di carico e prove sperimentali, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme all'Appaltatore

Le operazioni di collaudo finale devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempreché entro quattro mesi da tale data siano state consegnate le seguenti documentazioni:

- disegni as-built;
- i certificati attestanti le caratteristiche tecniche ed i risultati delle prove di controllo e collaudo
- tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli impianti installati, al fine della redazione del piano di manutenzione e del fascicolo dell'opera.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 (venti) giorni da quando gli verrà presentato (art. 203 del Regolamento).

La Stazione appaltante delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 189 del Regolamento) entro sessanta giorni (art. 204 del Regolamento), provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale di cui alla lettera b) del precedente art. 9 e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso (art. 205 del Regolamento).

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Si applica l'art. 37, comma 2°, del Cap. Gen..

Si richiama quanto stabilito dal Titolo XII, Capi I e II, artt. da 187 a 210 del Regolamento e dall'art. 37 del Cap. Gen.

Si richiama l'art. 7 u.c. del Cap. Gen.

CAPITOLO 1.8

GARANZIE E CONTROVERSIE

Art. 41 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera

A collaudo provvisorio favorevole l'opera deve essere consegnata alla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna l'opera anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 200 del Regolamento.

L'intenzione di avvalersi di tale facoltà verrà comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata in cui verrà indicato il termine perentorio entro il quale la Stazione appaltante dovrà ricevere in consegna le opere. A fronte di tale richiesta, l'Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

Art. 42 - Garanzia per vizi e difformità dell'opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 43, la garanzia per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell'opera o da gravi difetti costruttivi o dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data del collaudo finale provvisorio dell'opera, e comprenderà in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art. 43 - Garanzia per vizi e difformità della parte impiantistica

L'Appaltatore si impegna a fornire impianti aventi prestazioni conformi alle prescrizioni e requisiti contenuti nei documenti contrattuali, costruiti e funzionanti a regola d'arte, rispondenti alla presente documentazione ed alla vigente specifica normativa.

Rientra negli obblighi ed oneri dell'Appaltatore la fornitura di idonei manuali di uso e manutenzione degli impianti nonché la conduzione degli stessi sino al collaudo provvisorio. In detto periodo l'Appaltatore dovrà addestrare alla conduzione degli impianti un adeguato numero di personale del Promotore o di Terzi dalla stessa indicati secondo un programma che sarà preventivamente sottoposto all'approvazione della Direzione Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad un periodo di garanzia sulla fornitura di tutti i componenti elettromeccanici/impiantistici pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del certificato provvisorio.

Con l'obbligo di garanzia l'Appaltatore si impegna contrattualmente ad eliminare non conformità, vizi o difetti qualitativi, costruttivi e funzionali che possano compromettere e comunque menomare, sia dal punto di vista della sicurezza che della regolarità, il perfetto funzionamento dell'opera; con conseguente impegno alla riparazione o sostituzione o modifica, eseguite a titolo completamente gratuito, di quegli organi o di quei complessi che risultassero difettosi per deficienze qualitative, costruttive e funzionali, comprese eventuali usure anomale di organi usurabili, ovvero per contestata mancata rispondenza alle prescrizioni dei documenti contrattuali.

In ogni caso la denuncia dei vizi, difetti e non conformità da parte della Società esercente potrà essere fatta sino a due mesi dalla scoperta del vizio, difetto e non conformità.

I pezzi riparati o sostituiti in garanzia godranno di una nuova durata di garanzia pari a quella sopra indicata per l'intera fornitura ossia 24 mesi d'installazione.

Art. 44 - Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'Appalto che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, ex art. 31-bis della legge n. 109/1994 sarà devoluta in via esclusiva al Foro competente scelto dal Promotore.

Art. 45 - Risoluzione del Contratto

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 119, comma 4 e ss. del Regolamento.

In tal caso, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa l'esecuzione d'ufficio dei lavori o la risoluzione dei lavori stessi, utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi anche secondo quanto previsto nell'art. 26 del presente CSA.

I maggiori oneri che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Resta comunque fermo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119, comma 6°, e 121 del Regolamento.

Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto della stazione appaltante a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Regolamento le seguenti fattispecie:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore per un periodo cumulato di 15 giorni solari senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali l'attestazione SOA per le categorie e importi adeguati, il fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo.

Nella ricorrenza di tali fattispecie, si procede ai sensi degli artt. 119, commi 1 e 3 e 121 del Regolamento. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore plurisoggettivo, si applica l'art. 94 del Regolamento. In casi di fallimento dell'Appaltatore monosoggettivo, si applica l'art. 81 del R.D. 267/42.

In ogni caso, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte del Committente ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il Curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, il Committente ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori.

Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, è fissato d'accordo con il curatore; in caso di

disaccordo sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro scelto dal Promotore.

Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.

Art. 46 - Pubblicità e clausola di riservatezza

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, subappaltatori, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Stazione appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione appaltante stessa.

La Stazione appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc.

CAPO II - LAVORI IN PRESENZA DI ESERCIZIO FERROVIARIO

CAPITOLO 1.1 CAPITOLATO PER LAVORI IN PRESENZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO, PER LAVORI ALL'ARMAMENTO E PER LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

Art. 1 - Redazione e presentazione del programma di lavoro

Il programma dei lavori, previsto all'art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto dovrà essere presentato dall'Appaltatore con le modalità e nei tempi stabiliti dal contratto. Tale programma dovrà essere predisposto dall'Appaltatore sulla base delle risultanze di un'attenta ricognizione preliminare, effettuata in contraddittorio con il Direttore dei lavori e con il rappresentante del Gestore dell'infrastruttura, dei tratti di linea o delle stazioni interessati dai lavori e tenendo conto degli ulteriori elementi forniti dal Direttore dei lavori e dal rappresentante del Gestore dell'infrastruttura e delle notizie circa l'afflusso dei materiali occorrenti, la disponibilità di interruzioni e rallentamenti e altri vincoli e di eventuali disposizioni sulle priorità nell'esecuzione dei lavori. Di tutte le risultanze della predetta ricognizione preliminare sarà redatto apposito verbale.

In relazione alla natura e all'urgenza dei lavori, il contratto potrà prevedere apposite penali per il ritardo nella presentazione di detto programma.

Art. 2 - Costatazione di manufatti o cavi interrati nella sede ferroviaria

Qualora i lavori comportino scavi di qualsiasi genere, demolizioni, formazione di paratie o di pali, trivellazioni e opere similari, il Direttore dei lavori dovrà comunicare all'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori medesimi, la presenza di eventuali manufatti o cavi interrati nella sede ferroviaria che possono interferire con i lavori stessi.

L'Appaltatore dovrà quindi provvedere alla ricerca ed alla individuazione degli eventuali cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di fluidi o gas in genere, con modalità atte ad evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e della funzionalità di 2 detti cavi e condotte, nel corso dei lavori, resta a carico dell'Appaltatore che non potrà vantare diritto ad alcun compenso per i relativi oneri, come pure quelli per la ricerca e la scopertura.

Saranno compensate soltanto le spese relative agli spostamenti a carattere definitivo che saranno eventualmente disposti con comunicazione scritta dal Direttore dei Lavori.

Art. 3 - Precauzioni e soggezioni particolari

L'Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ad adempiere a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni, istruzioni, a quanto previsto dal contratto ed alle conseguenti prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e, laddove previsto, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/08, al fine di evitare che per fatto suo o dei suoi dipendenti vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni, prestando, all'occorrenza con l'opera del proprio personale, la collaborazione ed il supporto agli agenti ferroviari per mantenere la regolarità e per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario su tutto il tratto di linea interessato dai lavori.

E' vietato lasciare attrezzi lungo linea nelle ore di non operatività dei cantieri di lavoro.

L'Appaltatore deve curare che i depositi temporanei dei materiali ed attrezzi lungo la linea ferroviaria utilizzabili durante la prestazione lavorativa giornaliera vengano tenuti a distanza non inferiore ad un metro e mezzo dalla più vicina rotaia in esercizio, conformemente a quanto stabilito dalla "Istruzione per la protezione dei cantieri". Tale distanza deve essere convenientemente aumentata nei casi previsti dalla suddetta Istruzione e secondo le eventuali prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e/o dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 4 - Cantieri

Per l'esecuzione delle opere per le quali è necessaria la costituzione di cantieri di lavoro che interferiscono con la circolazione dei treni, in quanto comportano occupazioni temporanee, con uomini e/o attrezzi, del binario o delle sue adiacenze a distanza dalla più vicina rotaia inferiore a quella prevista dalla Istruzione per la protezione dei cantieri o che, comunque, considerata la vicinanza con la sede ferroviaria, richiedano al transito di ciascun treno l'attuazione di provvedimenti

cautelativi affinché nulla si opponga al transito del treno stesso e siano contemporaneamente garantite la sicurezza del traffico ferroviario e l'incolumità delle maestranze, dovrà essere messa in atto apposita protezione dei cantieri stessi con i criteri e le modalità stabilite dal DPR. n°469 del 1/6/1979 “Regolamento di attuazione della legge 26/4/74, n°191 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato” e successive modifiche ed aggiornamenti, dalle disposizioni ed istruzioni esistenti in materia, tra cui in particolare “l’Istruzione per la Protezione dei Cantieri” nonché da eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio previste dal contratto.

Le mansioni di carattere dispositivo di cui alla suddetta Istruzione per la protezione dei cantieri saranno svolte da agenti del Gestore dell'Infrastruttura, all'uopo incaricati, mediante disposizioni scritte.

Le mansioni esecutive di tale protezione devono essere assolte dal personale dipendente dall'Appaltatore, in possesso dei prescritti requisiti fisici e dell'apposita abilitazione rilasciata dal Gestore dell'infrastruttura a spese dell'Appaltatore. I nominativi degli addetti alla protezione cantieri, preventivamente accettati dal Direttore dei lavori, sentito il Gestore dell'infrastruttura, saranno resi noti all'Appaltatore con comunicazione scritta e, soltanto tra questi, l'Appaltatore, di volta in volta, dovrà scegliere il personale necessario, numericamente stabilito, per le esigenze, anche straordinarie, della protezione.

Il regime di protezione ed il numero complessivo di detti dipendenti che sarà ritenuto necessario per il servizio di protezione durante l'espletamento delle varie fasi dei lavori saranno disposti dal suddetto incaricato del Gestore dell'infrastruttura, che ne darà preventiva e tempestiva comunicazione all'Appaltatore nonché informazione al Direttore dei lavori, ferma restando la piena responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti circa la protezione stessa.

L'Appaltatore ha l'onere di dare evidenza alla Direzione Lavori (il Direttore dei Lavori e i suoi assistenti o, in regime D. Lgs. 81/08, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori) che l'organizzazione della protezione dei cantieri di lavoro sia debitamente documentata e registrata e che siano state rispettate le modalità previste per le comunicazioni d'obbligo per lavori relativi a impianti sotto tensione o di sicurezza e segnalamento.

In casi del tutto eccezionali, motivati da particolari circostanze e condizioni ambientali (quale l'uso di telefoni F.S. per l'attuazione della protezione), nonché per lavori di carattere particolare e di non rilevante entità per i quali sia prevista apposita clausola in contratto, il Gestore dell'infrastruttura, su richiesta dell'Appaltatore avanzata tramite il Direttore dei lavori, provvederà in parte o in tutto anche alle mansioni esecutive della protezione, a mezzo di propri agenti, le cui prestazioni verranno addebitate all'Appaltatore medesimo.

Nelle linee a doppio binario, quando la circolazione è interrotta su un solo binario, fermo restando l'obbligo dell'espletamento delle mansioni esecutive della protezione rispetto al binario attiguo in esercizio, l'Appaltatore è tenuto ad esercitare, con personale proprio, la necessaria sorveglianza perché sia tassativamente osservato il divieto di impegnare con personale, mezzi d'opera e attrezzi la sagoma dello stesso binario in esercizio con l'adozione di tutte le cautele del caso e in particolare di quelle richieste dal Direttore dei lavori e/o dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori laddove previsto.

La protezione dei cantieri potrà essere effettuata con “Sistemi Automatici” purché omologati dal Gestore dell'infrastruttura.

Anche in tale caso resta a carico dell'Appaltatore la fornitura del personale in sussidio e completamento del servizio di protezione del cantiere secondo le indicazioni di dettaglio che saranno impartite dal Direttore dei Lavori. Resta inteso che il personale di che trattasi sarà scelto tra quello idoneo a tale servizio.

Nel caso che l'uso di tali sistemi sia previsto in contratto l'Appaltatore dovrà dichiarare di essere a conoscenza del suo funzionamento, di impegnarsi al suo utilizzo e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

Art. 5 - Equipaggiamento per il personale addetto alla protezione

L'Appaltatore deve dotare, a sua cura e spese, il proprio personale addetto alla protezione dei cantieri dei prescritti dispositivi di protezione individuale ed in particolare di apposito indumento protettivo segnaletico visibile a distanza, del tipo adottato dal Gestore dell'infrastruttura, nonché di mezzi di segnalazione acustica, di potenza sonora adeguata e tale da poter essere percepiti anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli, la cui intensità sia tale da sovrastare i rumori del cantiere. Detti mezzi di segnalazione dovranno essere accettati dal Direttore dei lavori e/o dal Coordinatore per l'esecuzione, previa intesa con il responsabile delle mansioni dispositive.

Art. 6 - Percorsi lungo la linea ferroviaria

L'Appaltatore dovrà rendere edotto il proprio personale, nei modi più idonei allo scopo, in relazione alle sue funzioni di Datore di lavoro, dandone formale evidenza alla Direzione Lavori o, in regime di D.Lgs.81/08, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, delle istruzioni contenenti le norme di comportamento per l'eventuale effettuazione di percorsi lungo la linea ferroviaria ed in particolare del tassativo divieto, nel recarsi ai posti di lavoro e nel successivo rientro, di percorrere la sede ferroviaria quando, al di fuori della sede stessa, esistano, in prossimità, strade o viottoli ovvero sia possibile raggiungere il posto di lavoro o le immediate vicinanze mediante percorsi alternativi. Ove le condizioni di cui sopra non sussistano o non siano attuabili e si renda, quindi, inevitabile percorrere tratti di sede ferroviaria, l'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale, dandone formale evidenza alla Direzione dei Lavori, l'assoluto divieto di impegnare il binario e l'obbligo tassativo di mantenersi, comunque, a distanze dalla più vicina rotaia non inferiori a quelle previste dalle leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni e in particolare dalla Istruzione per la Protezione dei Cantieri.

L'Appaltatore è, in ogni caso, vincolato all'adozione di tutte quelle particolari cautele che di volta in volta si rendano necessarie al fine di garantire l'incolumità dei propri dipendenti e di evitare irregolarità all'esercizio ferroviario.

Art. 7 - Lavori in presenza di condutture elettriche

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve rispettare scrupolosamente le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le istruzioni per l'esercizio delle linee elettriche,

esistenti in materia, delle quali lo stesso dichiara di aver preso esatta e perfetta conoscenza. In particolare, qualora si debba operare con personale od attrezzature in prossimità di condutture elettriche o, comunque, di installazioni elettriche sotto tensione, si dovrà procedere preliminarmente alla disalimentazione, mediante toltà tensione, della conduttura di contatto sui binari o negli impianti ferroviari e si dovrà operare secondo le modalità stabilite dalla legge 191/74, dal DPR. n°469 del 1/6/79, dalla Istruzione per la protezione dei cantieri, dalle norme attinenti l'esercizio della Trazione Elettrica (riportate nella raccolta ediz. 1971 e successivi aggiornamenti e integrazioni riportati nelle "Norme per l'esercizio degli impianti di Trazione Elettrica" ed. 1997) nonché dalle disposizioni particolari eventualmente previste dal contratto. Qualora per l'esecuzione di particolari interventi sia necessario procedere preventivamente alla toltà tensione di condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee elettriche in genere e non siano previste in contratto le durate di lavorabilità (interruzioni programmate, intervalli liberi da treni), le durate stesse saranno stabilite dal Gestore dell'infrastruttura in rapporto alle esigenze di esecuzione dei lavori e dell'esercizio ferroviario. Nessun maggiore compenso spetta all'Appaltatore per i relativi connessi oneri. Le prestazioni degli agenti del Gestore dell'infrastruttura preposti alla toltà tensione ed allo scambio dei relativi moduli non sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 8 - Lavori all'armamento

I lavori all'armamento dovranno essere eseguiti da personale dipendente dall'Appaltatore appositamente qualificato ed eventualmente in possesso delle abilitazioni necessarie, rilasciate dal Gestore dell'infrastruttura, su richiesta dell'Appaltatore. Questi altresì resta anche responsabile della verifica che, ove richiesto dal contratto, l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto sia curata da personale in possesso delle idonee abilitazioni.

Dopo l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto, qualora previsto dal contratto d'appalto, a fornire le registrazioni su supporto cartaceo dei parametri tecnici che rilevano la qualità del lavoro eseguito, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, che potrà così verificare l'avvenuta corretta esecuzione degli stessi. Le registrazioni consegnate costituiranno parte integrante della documentazione relativa all'esecuzione del lavoro.

Dopo l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore verificherà l'idoneità del binario alla ripresa della circolazione redigendo, sotto la propria responsabilità, un'apposita dichiarazione controfirmata dalla Direzione lavori. Tale dichiarazione sarà consegnata al personale del Gestore dell'infrastruttura.

Inoltre, in contratto potrà essere prevista la determinazione di un coefficiente di qualità riferito a rilevazioni di parametri geometrici del binario a mezzo di carrelli registratori in uso presso il Gestore dell'infrastruttura.

A tale coefficiente di qualità sono correlati i livelli di prezzi o corrispettivi delle categorie di lavoro previste nella Tariffa dei lavori all'armamento.

Entro venti giorni dalla scadenza di ogni periodo di sessanta giorni, considerando l'inizio del primo periodo dalla data di consegna dei lavori, sarà provveduto, a cura del Direttore dei Lavori, ed in contraddittorio con l'Appaltatore o suo rappresentante previamente notificato al Direttore dei Lavori medesimo, all'accertamento delle

quantità dei lavori eseguiti nel detto periodo, e alle constatazioni della buona esecuzione dei lavori con rilievi a mezzo di apparecchi registratori del Gestore dell'infrastruttura o dell'Appaltatore purché preventivamente accettati.

Le spese per l'esecuzione delle verifiche a mezzo degli apparecchi registratori sopra citati saranno a carico dell'Appaltatore, compresa la manodopera all'uopo occorrente.

Delle constatazioni eseguite si redigerà apposito verbale da corredarsi dei grafici dei rilievi eseguiti e sul quale si faranno risultare i difetti riscontrati ed i limiti di tempo che si prescrivono all'Appaltatore per eliminarli.

Trascorsi tali limiti di tempo, il Direttore dei lavori dovrà procedere alla constatazione dell'avvenuta eliminazione dei difetti dandone atto con postilla da apporsi in calce al verbale di cui sopra. Qualora l'Appaltatore invece non vi provveda, il Direttore dei lavori gli prescriverà un termine perentorio trascorso il quale inutilmente senza ulteriore avviso, provvederà alla necessaria esecuzione di ufficio a tutte spese dell'Appaltatore con relativo addebito sulle situazioni mensili di pagamento, comprendendovi la quota del 10% per spese generali di amministrazione.

L'eliminazione dei difetti, praticata come precedentemente detto, non esime l'Appaltatore stesso dall'obbligo di provvedere alla manutenzione del binario (o degli scambi) costruito e livellato, in ciascun periodo, al fine di conservarne la perfetta efficienza.

L'osservanza degli obblighi sopra descritti non annulla gli impegni che l'Appaltatore assume per l'eliminazione di tutte le deficienze che venissero riscontrate sul lavoro all'atto delle visite del Direttore dei lavori.

Detta manutenzione dovrà essere prestata per giorni sessanta naturali consecutivi a decorrere dalla data di accertamento dell'eliminazione dei difetti e dopo che sia stato eseguito il secondo livellamento ove prescritto. Per il tratto di lavoro eseguito nell'ultimo periodo lavorativo la manutenzione sarà limitata a giorni trenta naturali consecutivi.

L'Appaltatore dovrà nei suddetti periodi di manutenzione, mantenere il binario (o gli scambi) in perfetto stato di regolarità di livello, sia trasversale che longitudinale.

Nel caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di detta manutenzione, vi provvederà il Direttore dei Lavori a tutte maggiori spese dell'Appaltatore.

L'osservanza degli obblighi sopra descritti non annulla gli impegni che l'Appaltatore assume per l'eliminazione di tutte le deficienze che venissero riscontrate sul lavoro all'atto delle visite di collaudo.

Qualora venga ordinata per qualunque causa la sospensione dei lavori, rimane convenuto che il tratto di lavoro eseguito dall'ultimo periodo già scaduto fino alla data di sospensione sarà considerato, ai soli fini della manutenzione, come periodo lavorativo completo ed a sé stante e pertanto la prescritta manutenzione relativa a quest'ultimo periodo ed a quello precedente dovrà essere prestata durante la sospensione dei lavori.

Le tolleranze di costruzione da verificare per lavori in esercizio saranno definite in contratto anche in relazione alla applicazione del coefficiente di qualità.

Ai fini del collaudo dei lavori in questione di cui all'art.48 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché dell'art.27 delle Disposizioni Generali Tecniche Amministrative, sarà provveduto come segue:

- 1) dopo visita dei lavori eseguiti nel primo periodo di 60 giorni di cui al presente articolo, subito dopo che sia stato ottemperato da parte dell'Appaltatore anche agli obblighi di manutenzione che gli fanno carico a norma del presente articolo;
- 2) dopo visita dei lavori eseguiti nei successivi periodi di 60 giorni e fino alla ultimazione, dopo che sia stato ottemperato da parte dell'Appaltatore anche agli obblighi di manutenzione che gli fanno carico a norma del presente articolo;
- 3) sulla scorta dei risultati delle sopra descritte visite e dopo aver controllato i documenti di contabilità, il collaudatore emetterà il certificato di collaudo dei lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto e determinerà il saldo dovuto all'Appaltatore.

Nei verbali che verranno emessi a seguito delle visite di cui ai precedenti punti 1 e 2, saranno specificatamente indicati i difetti o le mancanze che siano state riscontrate riguardo alla esecuzione dei lavori che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare nei termini perentori che gli saranno prescritti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore.

In caso di inadempimento a detti termini, il Direttore dei lavori ne fa contestazione scritta all'Appaltatore e provvede d'ufficio ai lavori addebitandone le spese all'Appaltatore medesimo, come già precedentemente indicato.

Per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, il collaudatore avrà la facoltà di eseguire ulteriori rilievi con i carrelli registratori di controllo del Gestore dell'infrastruttura o dell'Appaltatore purché preventivamente accettati.

Sono a carico dell'Appaltatore sia le spese per l'esecuzione e verifiche a mezzo degli apparecchi registratori citati, sia la manodopera che potrà essere richiesta dal collaudatore ed impegnata nelle prove e verifiche di collaudo.

Art. 9 - Lavori agli impianti elettrici e tecnologici

Prima di dare inizio ai lavori su un impianto elettrico e tecnologico, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire una conoscenza minuziosa e perfetta dell'impianto stesso e dei relativi schemi funzionali forniti dal Direttore dei Lavori. Nell'esecuzione dei lavori agli impianti elettrici e tecnologici, l'Appaltatore è obbligato allo scrupoloso rispetto delle relative leggi e regolamenti e delle disposizioni ed istruzioni per l'esercizio degli impianti emanati dal Gestore dell'infrastruttura, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso esatta e precisa conoscenza. In particolare, qualora per l'esecuzione dei lavori su condutture o attrezzature elettriche il personale comunque dipendente dall'Appaltatore debba venire in contatto con dette condutture e attrezzature od anche solamente debba avvicinarsi ad esse ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, i lavori dovranno essere eseguiti solamente dopo aver provveduto alla disalimentazione e messa a terra di tutte le linee ed apparecchiature interessate. In tale caso i lavori potranno essere iniziati solo dopo che l'Appaltatore o persona da lui designata abbia ottenuto dall'agente del Gestore dell'infrastruttura a ciò designato, tramite la Direzione lavori, la dichiarazione scritta dell'avvenuta tolta tensione dalle attrezzature e dalle condutture e della loro messa a terra, con l'indicazione esatta della tratta o tratte sulle quali dovrà lavorare e dei limiti di tempo concessigli per l'esecuzione dei lavori. Alla messa a terra delle condutture e attrezzature provvederà

agente designato dal Gestore dell'infrastruttura senza ulteriori addebiti all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà sorvegliare che il personale da lui dipendente lavori solamente sulle attrezzature e condutture disalimentate e messe a terra e che si allontanino tempestivamente dalle stesse prima che esse vengano rialimentate, portandosi a distanza di sicurezza. Prima della scadenza del tempo concessogli, l'Appaltatore o la persona da lui designata dovrà accertarsi che per quanto lo riguarda, in dipendenza dei lavori da lui eseguiti, nulla si oppone a ridare tensione e dopo fatta tale constatazione restituirà al predetto agente per il tramite di un rappresentante della Direzione lavori la dichiarazione scritta da questo rilasciatagli per la tolta tensione, completandola con l'annotazione: "nulla osta da parte dell'impresa ... per la rimessa in tensione delle linee ed attrezzature suindicate, avendo accertato per quanto di competenza che nulla si oppone a ridare tensione: ore.....del giorno....." A partire dal momento di detta restituzione le condutture e le attrezzature elettriche dovranno considerarsi di nuovo regolarmente in tensione e l'agente designato potrà provvedere a rimuovere i dispositivi di messa a terra. Qualora, invece, il personale dell'Appaltatore dovesse lavorare in prossimità di attrezzature o condutture elettriche che debbano essere necessariamente mantenute in tensione, potrà farlo solamente

rimanendo detto personale a distanza di sicurezza, tenuto anche conto dei mezzi d'opera che l'Appaltatore impiegherà nell'esecuzione dei lavori. In aggiunta alle citate norme, si stabilisce che all'atto della tesatura o del recupero dei conduttori un estremo dei medesimi debba essere sicuramente collegato a terra.

Pertanto, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile, a tutti gli effetti, di quanto possa accadere al suo personale, a quello del Gestore dell'infrastruttura e a terzi per inosservanza delle citate leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni o per la errata valutazione del genere di lavoro da eseguire.

Qualora l'Appaltatore giudicasse che il proprio personale non possa eseguire il lavoro mantenendosi a distanza di sicurezza dalle attrezzature o condutture elettriche in tensione, l'Appaltatore dovrà attenersi alle modalità sopra indicate circa la tolta tensione, richiedendo preventivamente l'adozione di tale provvedimento. Per quanto concerne l'agente designato dal Gestore dell'infrastruttura, le eventuali sostituzioni saranno comunicate all'Appaltatore o alla persona da questi designata.

Prima di iniziare i lavori sugli impianti di sicurezza e segnalamento in esercizio, l'Appaltatore o un suo incaricato dovrà ottenere nulla osta scritto dall'agente del Gestore dell'infrastruttura; tali lavori andranno rigorosamente limitati alle apparecchiature, dispositivi, meccanismi e linee cui l'autorizzazione si riferirà. Ultimato il lavoro, l'Appaltatore o l'incaricato consegnerà una dichiarazione, per il tramite della Direzione lavori, all'incaricato del Gestore dell'infrastruttura, attestante il nulla osta alla rialimentazione di linee ed apparecchiature.

Sono assimilati agli impianti di sicurezza e segnalamento gli impianti telefonici (in particolare cavi, cassette, armadi ripartitori), nei quali si trovino circuiti che interessino gli impianti di sicurezza e segnalamento.

Resta confermato che la responsabilità per ogni inadempienza ai propri obblighi comportamentali farà sempre carico all'Appaltatore.

Art. 10 - Disposizioni speciali nell'esecuzione degli interventi di modifiche provvisorie agli impianti ferroviari

Le modifiche agli impianti saranno programmate in modo da garantire la continuità dell'esercizio ferroviario. Tali modifiche, che saranno realizzate sulla base del progetto allegato al contratto e delle successive integrazioni redatte dall'Appaltatore, verranno eseguite durante apposite fasi propedeutiche alla esecuzione delle opere civili interferenti, previa specifica comunicazione al Direttore dei lavori, che darà apposita approvazione. In particolare, per quanto riguarda gli impianti tecnologici:

- i segnali verranno sistemati dove possibile nella posizione definitiva ed attrezzati sia per l'assetto definitivo che provvisorio;
- i CdB e le casse di manovra dovranno consentire la continuità dell'esercizio;
- il circuito di protezione di terra TE e il circuito di ritorno TE saranno realizzati, per quanto possibile, nell'assetto definitivo;
- le canalizzazioni ed i cavi saranno posati, per quanto possibile, nell'assetto definitivo.

Durante tutte le fasi di lavoro dovrà essere garantita la continuità e la sicurezza di esercizio degli impianti ferroviari, riutilizzando per quanto possibile le apparecchiature esistenti, ed eventualmente installandone altre che dovranno essere fornite dall'Appaltatore.

Art. 11 - Mezzi

I mezzi circolanti su binario, nonché i mezzi strada - rotaia impiegati nei lavori, dovranno avere a bordo il libretto di circolazione (in originale) rilasciato dal Gestore dell'infrastruttura e risultare in regola rispetto a tutte le prescrizioni e norme vigenti ed essere, inoltre, muniti di targa di identificazione riportante il numero del libretto preceduto dalla sigla di individuazione del mezzo, come precisato nel libretto stesso.

La targa, con iscrizioni a caratteri neri di altezza non inferiore a cm 8 su fondo bianco o giallo, dovrà essere applicata su entrambe le fiancate del mezzo in posizione ben visibile. Il supporto della targa potrà, eventualmente, essere eliminato applicando l'iscrizione a vernice direttamente sulle fiancate. La residenza compartimentale sarà scritta con gli stessi colori, a caratteri di minore altezza.

I mezzi non in regola con quanto sopra detto non potranno essere impiegati e, ove se ne riscontri la presenza in cantiere, saranno immediatamente allontanati.

Per l'utilizzazione di mezzi con caratteristiche di carrello non rimovibile, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme fissate dal Gestore dell'infrastruttura per la circolazione dei mezzi del genere e delle ulteriori prescrizioni che fossero impartite dal Direttore lavori o dal personale di scorta per regolarne la circolazione, la sosta in linea ed il ricovero nelle stazioni.

Le prestazioni del personale del Gestore dell'infrastruttura addetto alla scorta durante la circolazione in linea, la sosta ed il ricovero nelle stazioni di tali attrezzature, anche se la stessa avviene in periodi di interruzione del binario, saranno assicurate dal Gestore medesimo, per il tramite della Direzione lavori e saranno addebitate secondo le indicazioni contrattuali.

Art. 12 - Penalità

Per l'inosservanza di una qualsiasi delle precauzioni o delle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale, accertata dal Direttore dei lavori e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, così come per i ritardi nell'adempimento agli eventuali altri specifici obblighi indicati nel contratto, l'Appaltatore, salvo il diritto del Gestore dell'infrastruttura al risarcimento del danno ulteriore, deve corrispondere le penali stabilite nel contratto stesso.

Per qualsiasi inadempienza o altra causa imputabile all'Appaltatore che abbia provocato pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio o avrebbe potuto provocare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, l'Appaltatore deve corrispondere le seguenti penali:

a) se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, è applicata una penale di:

- euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) più euro 260,00 (duecentosessanta/00) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per le linee di “gruppo A” così come definite dal Gestore dell'infrastruttura;

- euro 2.000,00 (duemila/00) più euro 160,00 (centosessanta/00) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 31.000,00 (trentunomila/00) per le linee di “gruppo B” così come definite dal Gestore dell'infrastruttura;

- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) più euro 130,00 (centotrenta/00) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per le linee dei “gruppi C e D” così come definite dal Gestore dell'infrastruttura;

b) se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 8.000,00 (ottomila/00) per qualunque tipo di linea;

c) se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportati dal Gestore dell'infrastruttura in conseguenza dell'evento, per qualunque tipo di linea.

Le somme dovute per i titoli di cui ai punti a) e b), come pure quelle per i titoli a) e c) sono cumulabili tra loro.

Art. 13 - Rifusione del danno

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno

all'occorrenza impartite dal Direttore dei lavori, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Direzione lavori procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo di spese generali.

Al recupero di tali spese si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

Art. 14 - Penalità per limitazione alla produzione industriale ferroviaria

Per le soggezioni di esercizio comunque conseguenti al danneggiamento dell'infrastruttura – ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritardo / soppressioni di treni, l'adozione da parte dal Gestore dell'infrastruttura di differenti modalità di circolazione rispetto al regime ordinario previsto per la tratta, all'Appaltatore sarà applicata, anche in assenza di interruzione accidentale o protrazione di interruzione programmata concessa, una penale di euro 520,00 (cinquecentoventi/00) per ciascun treno interessato dalla soggezione determinatasi, sino alla totale eliminazione della soggezione stessa e fino ad un importo massimo di euro 26.000,00 (ventiseimila/00).

In tali casi, inoltre, qualora all'atto della riattivazione della circolazione permanga una qualsiasi soggezione di esercizio, troveranno applicazione, per il periodo successivo alla riattivazione e sino alla totale eliminazione della soggezione medesima, penalità analoghe a quelle del precedente articolo 12.

Art. 15 - Concessione di interruzioni e rallentamenti

Qualora per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria la concessione di interruzioni o di rallentamenti alla circolazione dei treni nelle tratte interessate, il contratto ne stabilirà modalità e termini di concessione ed i connessi effetti sui corrispettivi di appalto.

Inoltre per le interruzioni, per particolari esigenze dell'esercizio, potrà essere modificata la durata e la relativa allocazione da ore diurne ad ore notturne e viceversa, nonché la concessione in giorni festivi anziché lavorativi o viceversa.

In tali casi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire ugualmente i lavori con le eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzi che fossero previsti in contratto per dette evenienze e con le seguenti precisazioni:

- La durata delle interruzioni giornaliere potrà essere decurtata in misura non superiore alla percentuale definita in contratto.
- Oltre tale limite l'interruzione potrà non essere utilizzata dall'Appaltatore e si intenderà non concessa.
- Per ogni interruzione decurtata fino alla suddetta percentuale si procederà all'applicazione delle maggiorazioni dei corrispettivi previsti in contratto.

- I maggiori oneri a carico dell'Appaltatore connessi ad ogni interruzione non concessa con preavviso inferiore a 24 ore o decurtata in misura superiore a quella stabilita in contratto saranno considerati corrispondenti agli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori di una giornata. Tali oneri saranno pertanto compensati all'Appaltatore con le modalità di cui ai punti a), b) c) e d) dell'art.28 delle Condizioni Generali di Contratto, con l'avvertenza che per quanto concerne il punto b) la eventuale lesione dell'utile sarà riconosciuta con riferimento all'importo a tale scopo previsto in contratto.

- Tutte le interruzioni comunque non concesse, comprese quelle con preavviso superiore alle 24 ore, dovranno essere riprogrammate dal Gestore dell'infrastruttura e daranno luogo ad un differimento del termine utile contrattuale in misura pari al numero dei giorni utili che saranno necessari a recuperare le interruzioni non concesse.

In ogni caso, per lavori in esercizio, a cura del Direttore dei lavori saranno registrati i periodi in cui il cantiere abbia dovuto sospendere i lavori a causa di eccezionali esigenze dell'esercizio ferroviario oppure per ritardata fornitura di materiali FS e comunque per cause non imputabili all'Appaltatore. Tali periodi saranno confermati dal Direttore dei lavori con Ordine di Servizio, ai fini delle proroghe da concedere all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve porre in atto ogni possibile misura ed accorgimento tecnico ed organizzativo per la migliore utilizzazione delle interruzioni e dei rallentamenti al fine di ridurre le soggezioni derivanti all'esercizio ferroviario dall'esecuzione dei lavori.

Il contratto disciplinerà le modalità di calcolo della durata delle interruzioni ed eventualmente l'onere connesso con i rallentamenti effettivamente istituiti.

La durata dell'interruzione giornaliera sarà riferita, in caso di ritardata riattivazione imputabile all'Appaltatore, all'ora di effettiva riattivazione.

Il contratto potrà altresì prevedere variazioni ai prezzi previsti in funzione della durata e dell'allocazione (diurna / notturna) e/o feriale/festiva delle interruzioni.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Qualora le tardate riattivazioni evidenzino gravi carenze tecniche ed organizzative dell'Appaltatore, desunte sia dalla frequenza di tali tardate riattivazioni, sia dalle cause che le hanno determinate tenuto conto anche della gravità delle conseguenze sull'esercizio, si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, secondo le modalità e per gli effetti di cui agli artt. 59 e 60 delle Condizioni Generali di Contratto.

Art. 17 - Premi e penalità per il minore o maggiore utilizzo del numero delle interruzioni

Il contratto potrà prevedere premi o penalità in funzione del minore o maggiore numero delle interruzioni usufruite rispetto a quelle programmate.

Art. 18 - Riattivazione

Al termine di ciascuna interruzione della circolazione dei treni per lavori, l'Appaltatore deve eseguire tutti quei controlli e verifiche necessari affinché la circolazione dei treni possa riprendere sul binario interessato dai lavori senza alcun pregiudizio per la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

A conferma di tale adempimento, l'Appaltatore al termine del lavoro giornaliero deve consegnare all'agente del Gestore dell'infrastruttura responsabile della riattivazione della circolazione la seguente dichiarazione scritta : “L'Appaltatore.....dichiara che i lavori consistenti in.....eseguiti dallo stesso il giorno..... dalle ore....alle ore....sulla linea....tratta....o nella stazione.... sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e comunque entro le tolleranze ammesse”. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dall'Appaltatore o da persona da lui delegata e controfirmata dal Direttore dei lavori o da persona da lui delegata.

Tale dichiarazione può essere sostituita, se previsto in contratto, dalla compilazione da parte dell'Appaltatore, o da persona da lui designata, di apposite schede di qualità riportanti anche i valori delle caratteristiche geometriche di alcuni parametri rilevati, e/o da grafici ottenuti da apparecchi registratori dell'Appaltatore.

Art. 19 - Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore

I prezzi della tariffa contrattuale comprendono e compensano l'Appaltatore di tutti gli oneri sostenuti per l'esecuzione dei lavori, tenuto conto della specificità della sede e della particolarità dovuta alla presenza dell'esercizio ferroviario.

In particolare per i suddetti lavori l'Appaltatore dovrà :

- a) provvedere, anche nei giorni piovosi, allo scarico in linea dei treni materiali già programmati e che non sia stato possibile disdire tempestivamente. Qualora l'Appaltatore non vi provvedesse, gli verranno addebitate le spese relative alla mancata utilizzazione del treno materiale ovvero quelle che il Gestore dell'infrastruttura avesse incontrato per provvedervi d'ufficio, maggiorate del 10% (diecipercento);
 - b) evitare nel modo più assoluto che le materie di risulta da scavi o rimozioni o sistemazioni qualsiasi vengano depositate, neppure temporaneamente, sulle scarpate;
 - c) durante tutto il corso dei lavori, e quindi anche nei periodi di sospensione ordinati dalla Direzione lavori, l'Appaltatore è obbligato a mantenere reperibile nelle adiacenze della zona di lavoro un congruo numero di operai, onde eliminare al più presto anomalie che possano compromettere la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario.
-